



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 4 - SOCIO CULTURALE

N. 535 DEL 28/08/2026

OGGETTO: Servizio scuolabus. Affidamento servizio di assistenza minori con disabilità
CIG: BCCD37C314.

Responsabile del Servizio: Ornella BERGOGLIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

VISTO l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il bilancio triennale 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 27.11.2025, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 130 in data 04.12.2025 di approvazione del PEG per l'anno 2026;

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

PREMESSO che:

- i Comuni italiani, così come previsto dal D.lgs 112/98 e dall'art. 2 del D.lgs. 63/2017 svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, su tutto il territorio nazionale, offrendo servizi e interventi volti a favorire l'accesso all'istruzione e a supportare le famiglie, quali trasporto scolastico, refezione scolastica, pre e post scuola, fornitura libri di testo e strumenti didattici, assistenza educativa per studenti con disabilità, progetti educativi e culturali, ecc;
- l'art. 2 della legge Regione Piemonte 28 dicembre 2007, n. 28 avente ad oggetto: "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" stabilisce che:
 - "1. La Regione promuove gli interventi che sostengono il diritto all'istruzione e formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia e fino al conseguimento di un titolo di studio superiore, anche in relazione alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.*
 - 2. Gli interventi hanno per oggetto:*
 - a) la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;*
 - b) l'offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della persona al sistema di istruzione e formazione;*
 - c) il raccordo fra i sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale e di questi con i servizi socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi del territorio;*
 - d) il sostegno per il mantenimento, l'ampliamento e la valorizzazione dei servizi connessi con il diritto allo studio ed all'apprendimento nelle aree della Regione nelle quali la distribuzione dei medesimi comporta particolare disagio;*
 - e) la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa;*
 - f) la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessità educative speciali;*
 - g) lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge;***
 - h) la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e*



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati;

i) il sostegno del merito scolastico e formativo;

j) l'utilizzo, a fini scolastici e formativi, delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;

k) il sostegno della mobilità internazionale;

l) la realizzazione di progetti mirati al sostegno delle pari opportunità e all'alternanza scuola lavoro;

m) la realizzazione di interventi di edilizia scolastica finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 1.

- gli interventi previsti all'art. 2 della Legge 28/2007 sono attuati a favore degli allievi del sistema dell'istruzione, tramite attività di assistenza scolastica volte a favorire il concreto esercizio del diritto allo studio, quali i servizi mensa, trasporto e servizi residenziali ovvero altri interventi analoghi, definiti dal piano triennale;
- il Comune di Santena, nell'ambito delle proprie competenze da oltre quarant'anni, eroga il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado;
- alla data odierna il numero della popolazione residente in età scolastica 3 -14 anni era di 1083 unità, di cui 54 gli alunni con disabilità certificata;
- nel mese di novembre 2025 la Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard ha approvato la nota metodologica relativa agli obiettivi di servizio per trasporto scolastico di studenti disabili e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerti per il 2026, successivamente recepita attraverso un Decreto Ministeriale emanato dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- l'obiettivo di servizio per di trasporto studenti con disabilità, assegnato al Comune di Santena, per l'anno 2026, prevede che il servizio venga erogato a 12 utenti;
- al fine di assicurare il diritto allo studio e all'inclusione sociale di tutti gli alunni, ed in particolare degli alunni con disabilità, il Comune di Santena ha stabilito di potenziare



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

il servizio di trasporto scolastico con la presenza di accompagnatori a bordo dello scuolabus;

CONSIDERATO che:

- la presenza di un assistente a bordo dello scuolabus assicurerà un aiuto agli studenti con disabilità fisiche, cognitive o sensoriali, assicurando che possano salire e scendere dal mezzo in sicurezza e che siano adeguatamente seguiti durante il viaggio;
- la presenza di personale adeguatamente formato assicurerà anche la gestione delle eventuali emergenze e risponderà alle esigenze specifiche degli studenti, garantendo un ambiente accogliente e rispettoso;
- il servizio, oltre a facilitare il trasporto, promuoverà quindi anche l'inclusione sociale, permettendo agli studenti di interagire con i loro coetanei durante il tragitto casa/scuola;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento la stazione appaltante, con apposito atto approvi la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

DATO ATTO altresì, che ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui sinteticamente riassunte:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO: Servizio scuolabus. Servizio di assistenza minori con disabilità – periodo settembre 2026/giugno 2027;

IMPORTO DEL CONTRATTO: € 20.000,00 più iva ai sensi di legge;

FORMA DEL CONTRATTO: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023;

CLAUSOLE ESSENZIALI: servizio assistenza trasporto scolastico minori con disabilità – percorsi di entrata/uscita per gli alunni delle scuole dell'obbligo di Santena (primaria e secondaria di primo grado);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023, con il presente provvedimento viene nominato Responsabile unico del progetto (RUP) la sig.ra Ornella Bergoglio che è anche responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del suddetto affidamento;

CONSIDERATO che:

- l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, per affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006 prevede che quando l'importo dell'affidamento sia superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, la procedura debba svolgersi mediante ricorso a Consip – Mepa oppure mediante soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc;
- l'art. 49, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 prevede che: “in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”;
- il servizio oggetto di affidamento (85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili) rientra tra i servizi alla persona, così come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'affidamento e l'esecuzione di



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi e i criteri di cui al comma 3 dell'art. 128, che testualmente recita: "L'affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti";

DATO ATTO che:

- al fine dell'affidamento del servizio, è stato richiesto un preventivo alla Cooperativa Cittattiva, P. Iva 05427510010, aggiudicataria in ATI con Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, P. Iva 05569090011, del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni in situazione di disabilità, a seguito di procedura di gara aperta;
- la proposta progettuale e il preventivo presentato dalla cooperativa Cittattiva, rispondono alle esigenze del Comune di Santena, in quanto tengono conto delle specifiche esigenze degli utenti, garantiscono la continuità rispetto agli interventi posti in essere in orario scolastico, e più in generale rispettano i principi di efficacia, appropriatezza, economicità, trasparenza e tutela dei diritti fondamentali delle persone;
- l'operatore economico è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs n. 36/2023, in quanto la ditta, anche in occasione di precedenti affidamenti, ha operato in modo puntuale e corretto, offrendo un prezzo adeguato;
- l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018;

CONSIDERATO che:

- la presente fornitura/affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'Anac ed è contraddistinto dai seguenti CIG: BCCD37C314;
- è stato acquisito il DURC - prot. n. INPS_51482998 con scadenza 4/11/2026 da cui risulta che l'operatore economico è in regola con il versamento dei contributi INAIL e INPS;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva trattandosi di un contratto di valore modesto che, in quanto tale, non comporta rischi tali da giustificare un tale aggravamento della procedura senza contraddire i principi del risultato, dell'efficienza e della tempestività di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO altresì che l'affidamento del servizio decorrerà dal 14 settembre 2026 al 10 giugno 2027;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. **DI AFFIDARE** il servizio di assistenza minori disabili a bordo dello scuolabus per il periodo 14 settembre 2026/10 giugno 2027 alla Cooperativa Cittattiva, P. Iva 05427510010, alle condizioni indicate nel preventivo prot. 10482/2026 e al costo complessivo di €.20.000,00 al netto dell'IVA – CIG: BCCD37C314.
3. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva pari ad €. 21.000,00 al lordo dell'iva a carico del seguente codice di bilancio:
 - 12.02.1/Cap. 1918.99 Spese per servizio di trasporto studenti disabili - art,1 comma 174 legge 234/2021 - U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. - del Bilancio finanziario 2026/2028 – gestione 2026.
4. **DI STABILIRE** che, essendo ancora in corso la comprova dei requisiti di ordine generale per le motivazioni specificate in premessa, in caso di esito negativo, troverà applicazione quanto disposto dall'art. 122 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 36/2023.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, tramite posta elettronica certificata;
6. **DI DARE ATTO** che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la sig.ra Ornella Bergoglio Responsabile Area n. 4 – Socio Culturale.
7. **DI DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario.

CIG	BCCD37C314	CUP	
CREDITORE	CITTATTIVA Coop. Sociale arl O.N.L.U.S		
CODICE CREDITORE	603		
IBAN			
P. IVA	05427510010	C.F.	
IMPORTO LORDO	21.000,00	IVA	
CAPITOLO	1918	ARTICOLO	99
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2026	2027	2028
IMPORTO ANNUALITÀ	21.000,00		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
F.to: Ornella BERGOGLIO

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.